

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTA la L.R. n°19 del 29.12.2017, pubblicata nella G.U.R.S. N° 1 del 03.01.2018;
VISTO il D.D.G. n. 4207 del 19.09.2017, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.A. n. 5682 del 26.03.1997, pubblicato nella G.U.R.S. N° 23 del 3.05.1997, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del comune di Altofonte (PA) in data 9.08.1995 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.1 della L. 1497/39," l'intero territorio comunale di Altofonte e parte del territorio dei comuni di Monreale e Piana degli Albanesi " (PA);
VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;
CONSIDERATO che la Signora **Corsaro Elena** ha presentato istanza di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, ai sensi degli art.167 e 181 del D. Lgs.42/2004, assunta al prot. N° 12982 del 08.11.2017 per avere realizzato: "*la modifica dei prospetti e lievi difformità nelle finiture* "; nella cappella funeraria, ubicata nel lotto n° 29 del Cimitero Comunale di Altofonte (PA);
CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
VISTA la nota prot. N° 513 del 30.01.2018, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha rilasciato la compatibilità paesaggistica per le opere abusive di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004 e s.m.i, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria;
VISTA la nota prot. N° 513 del 30.01.2018, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato, ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, nella misura fissa di € **516,46**, il profitto conseguito, in quanto abusi assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detti valori, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;
CONSIDERATO che nella nota prot. N° 513 del 30.01.2018, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dalle opere abusive sopraccitate all'area paesaggisticamente tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;
RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al

paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusive considerate compatibili non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La Signora **Corsaro Elena**, residente ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 516,46**, da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 codice SIOPE E.3.02.01.001, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere abusive.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo

Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni- S5.2 :

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di € **516,46** sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2018;

Art. 3) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è’ consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo, 2 marzo 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzarella) f.to